

## **Cassa e POS: Guida completa alle scadenze e alla gestione degli errori**

Gentili Clienti, ci avviciniamo a una scadenza importante: entro il **20 aprile 2026** è necessario completare il primo collegamento "logico" tra i vostri strumenti di pagamento (POS fisici, virtuali o App) e i vostri Registratori Telematici. Questo adempimento riguarda i contratti che avevate attivi al 1° gennaio 2026 e serve all'Agenzia delle Entrate per incrociare i dati inviati dalle banche con i vostri scontrini.

### **Cosa controllare e come procedere**

Non serve un intervento tecnico fisico sulla cassa, poiché l'operazione si fa online sul portale "Fatture e Corrispettivi". L'adempimento può essere eseguito direttamente dall' esercente oppure tramite intermediario delegato. È però fondamentale verificare con la vostra banca quali contratti (o "convenzioni") avevate attivi a gennaio. Spesso un unico POS può avere più contratti (ad esempio con Nexi e contemporaneamente con la banca) e vanno collegati tutti al registratore telematico tramite la procedura web per evitare sanzioni. Se usate strumenti come **Satispay** o **Stripe** e non li trovate in elenco, potete aggiungerli manualmente inserendo i loro dati e i vostri identificativi che trovate nei relativi estratti conto.

### **L'importanza della quadratura giornaliera**

**Dato che il Fisco ora riceve i dati dei pagamenti elettronici con cadenza mensile** dai gestori dei POS, ogni minima differenza tra ciò che risulta alla banca e ciò che avete battuto in cassa **può generare anomalie o richieste di verifica**. Per questo motivo, vi **consigliamo vivamente** di adottare una gestione finanziaria più attenta, effettuando una **quadratura giornaliera**. Prima della chiusura serale, verificate sempre che il totale degli incassi elettronici del POS corrisponda a quanto registrato sulla cassa come "pagamento elettronico".

### **Come rimediare a un errore di battitura**

Può capitare di sbagliare a premere il tasto di pagamento (ad esempio indicando "contante" invece di "elettronico"). Ecco come comportarsi a seconda di quando ve ne accorgete:

- **Se vi accorgete dell'errore il giorno stesso:** Prima di inviare i dati a fine giornata, la strada più semplice è la procedura di **annullo**. Dovete emettere un documento commerciale di annullo che cancelli quello errato nella memoria della cassa e poi battere quello corretto. In questo modo, i dati trasmessi la sera stessa saranno già coerenti.
- **Se vi accorgete dell'errore nei giorni successivi:** Una volta che i dati sono stati trasmessi, non potete più agire direttamente sulla cassa. In questo caso la procedura è più complessa: dovrete entrare nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione dedicata al monitoraggio delle ricevute, e inviare una segnalazione di trasmissione anomala, indicando la motivazione dell'errore.

Si precisa che l'obbligo di **collegamento tra POS e Registratore Telematico** permane anche per le **imprese che svolgono contemporaneamente** sia **attività soggette che attività esonerate dall'emissione del documento commerciale**.

In tali ipotesi, è fisiologico che l'ammontare delle transazioni elettroniche risulti superiore ai corrispettivi memorizzati telematicamente: l'Agenzia delle Entrate, in sede di analisi dei dati, terrà opportunamente conto di questi scostamenti, riconducibili alle operazioni per le quali la legge non prevede l'obbligo di certificazione, senza che ciò costituisca un'anomalia o un presupposto per controlli automatici.

### **Casi particolari**

Ricordate anche **due regole pratiche fondamentali** suggerite dalle recenti FAQ dell'Agenzia: se il cliente paga con assegno, dovete selezionare la modalità "contante". Se invece consegnate un bene che verrà pagato elettronicamente solo in un secondo momento (es. consegna cibi a domicilio...), dovete indicare "non pagato" (e se la vostra cassa non ha questa opzione, chiamate il vostro tecnico per un aggiornamento).

## **Sanzioni**

Ricordate che l'omessa o irregolare memorizzazione/trasmissione dei dati può comportare sanzioni specifiche; in particolare, per le violazioni che non incidono sulla corretta liquidazione dell'imposta è prevista una sanzione di **100 euro per ciascuna violazione/trasmissione**, entro il **limite massimo di 1.000 euro per trimestre**. Il mancato collegamento dei POS entro il 20 aprile può invece comportare una sanzione **da 1.000 a 4.000 euro**, oltre alle eventuali sanzioni accessorie previste dalla normativa.